CAMERA DEI DEPUTATI N. 3044

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa il 18 giugno 1974

—

Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito in legge 17 maggio 1973, n. 205, è integrato come segue:

all'azienda di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno è concesso un contributo dello Stato di lire 15.000.000, per sopperire alle minori entrate del contributo speciale di cura verificatesi e derivanti, sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti in tutto o in parte, relativamente all'anno 1973, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione della giunta regionale.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è autorizzata

la spesa di lire 15.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1974.

Ai fini della determinazione della somma che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'amministrazione finanziaria dello Stato attribuirà all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno in sostituzione dei tributi e contributi aboliti con legge 9 ottobre 1972, n. 825, il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, compensativo delle entrate tributarie di pertinenza, va considerato somma effettivamente riscossa nell'anno 1973 per contributo speciale di cura e come tale incluso nella dichiarazione che l'azienda di soggiorno e turismo è tenuta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, a produrre all'intendenza di finanza competente per territorio.